

L'attività interpretativa della Corte costituzionale

(Avv. Rossana Brandolin)

Cap. I: Le decisioni della Corte costituzionale: generalità

Sommario: 1. Tipologia delle decisioni della Corte costituzionale; 2. Le decisioni “interpretative”: caratteristiche generali

1. Tipologia delle decisioni della Corte costituzionale

Le decisioni della Corte costituzionale possono essere suddivise in tre categorie: decisioni di inammissibilità, decisioni di rigetto e decisioni di accoglimento.

In particolare, la Corte pronuncia l'inammissibilità della questione allorché manchino i presupposti per procedere ad un giudizio di merito (mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dell'oggetto, del requisito della rilevanza, di indicazioni sufficienti ed univoche per definire il *thema decidendum*, ovvero allorché la questione sottoposta alla Corte comporti “*una valutazione di natura politica*” o un sindacato “*sull'uso del potere discrezionale del Parlamento*”, esplicitamente esclusi dal controllo della Corte dall'art. 28 della legge n. 87/1953).

Con la sentenza di rigetto, invece, la Corte dichiara “non fondata” la questione prospettata dall'ordinanza di rimessione: in altri termini, la Corte si limita a respingere la questione sollevata dal giudice a quo, senza nulla dire circa la legittimità della legge in astratto.

Per questa ragione, la sentenza di rigetto non ha effetti *erga omnes*: il suo unico effetto giuridico è di precludere la riproposizione della stessa questione da parte dello stesso giudice nello stesso stato e grado dello stesso giudizio.

Nessuna preclusione subiscono, invece, gli altri giudici, nè lo stesso giudice rimettente in altro processo: la preclusione opera, pertanto, solo *inter partes*.

Peraltro, qualora un altro giudice risollevi la stessa questione senza aggiungere argomentazioni nuove, la Corte non entrerà neppure nel merito di essa e pronuncerà,

con un'ordinanza deliberata in camera di consiglio, la “manifesta infondatezza” della questione stessa.

Con la **sentenza di accoglimento**, infine, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Siffatta decisione opera *erga omnes*, con un effetto assimilabile a quello dell'annullamento, infatti nasce dall'accertamento di un “vizio” della legge che ne causa l'invalidità; ha valore costitutivo, nel senso che, sebbene il contrasto con la Costituzione sia sorto in precedenza, è solo con la sentenza *de qua* che esso è accertato e la legge viene invalidata: i rapporti sorti in precedenza sulla base di quella legge, pertanto, non cadono *ipso jure*, atteso che sono sorti sulla base di una legge che a quel tempo era valida e altrettanto si può dire degli atti amministrativi emanati sulla base di quella legge, i quali potranno essere a loro volta annullati a seguito di impugnazione.

Peraltro, comunemente si dice che gli effetti della sentenza di annullamento operino *ex tunc*, ossia siano retroattivi.

A tal proposito, occorre richiamare, da un lato, l'art. 136, comma 1 Cost., il quale dispone che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e, dall'altro, l'art. 30, comma 3 della legge n. 87/1953, il quale precisa che “*le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione*”.

La dichiarazione di incostituzionalità si traduce, dunque, in un ordine rivolto ai soggetti dell'applicazione (giudici e amministrazione) di non applicare più la norma illegittima e ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano solo i rapporti che sorgeranno in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, con l'esclusione, ovviamente, di rapporti giuridici esauriti.

Unica “eccezione” alla regola per cui la sentenza di accoglimento non travolge il giudicato è prevista dall'art. 30, comma 4, della legge n. 87/1953, ai sensi del quale “*Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali*”.

2. Le decisioni “interpretative”: caratteristiche generali

Nell’ambito delle decisioni della Corte costituzionale rientrano anche le cosiddette decisioni “interpretative”, le quali dichiarano fondata o infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’interpretazione della disposizione fornita dalla Corte, senza nulla dire nella *ratio decidendi* a proposito dell’interpretazione fornita dal giudice *a quo*.

Più precisamente, le **sentenze interpretative di rigetto** sono le decisioni con cui la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, non perchè il dubbio di legittimità sollevato dal giudice non sia giustificato, ma perchè esso si basa su una “cattiva” interpretazione della disposizione impugnata¹.

La Corte costituzionale ha da sempre affermato un preciso canone di interpretazione delle leggi: nel caso in cui la stessa disposizione possa essere interpretata in modi diversi, l’interprete deve scegliere l’interpretazione “conforme a Costituzione”, ossia ricavarne la norma compatibile con la Costituzione medesima.

Se, invece, il giudice propende per una norma che renda la disposizione di dubbia compatibilità con la Costituzione, la Corte rifiuta di dichiarare per ciò solo l’illegittimità della disposizione impugnata e spiega, nella motivazione, che la corretta interpretazione “conforme a Costituzione” sarebbe sufficiente a risolvere il contrasto *de quo*, rigettando così la questione.

L’elemento che caratterizza il dispositivo delle sentenze interpretative di rigetto è proprio il richiamo alla motivazione, infatti la formula di rito è: “(la Corte) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell’art...., sollevata, in riferimento agli artt.... Cost., da...”.

In quanto sentenze di rigetto, anche le decisioni interpretative *de quibus* hanno efficacia *inter partes*².

Le **sentenze di accoglimento**, invece, sono dette “**interpretative**” o “manipolative” allorchè il loro dispositivo non si limita alla semplice dichiarazione di illegittimità della legge o delle singole disposizioni, ma la illegittimità è dichiarata

¹ Cfr. Bin, Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, 2003

² Cfr. Cap. II, par. 2

“*nella parte in cui*” la disposizione significa o non significa qualcosa, ossia per la norma che essa esprime.

E’ un *genus* che comprende *species* diverse.

Vi sono, innanzitutto, le sentenze di accoglimento parziale, con cui la Corte dichiara illegittima la disposizione per una parte solo del suo testo, lasciando in piedi le parti della disposizione che non risultano illegittime (o non sono impugnate).

Siffatte decisioni sono considerate un’applicazione del generale principio di economicità, espresso dal brocardo “*utile per inutile non vitiatur*”.

Le sentenze additive, poi, sono le decisioni con cui la Corte dichiara illegittima la disposizione “*nella parte in cui non*” prevede ciò che, invece, sarebbe costituzionalmente necessario prevedere.

In altri termini, la disposizione viene censurata non per quel che prescrive, ma perché omette di prescrivere qualcosa.

La “addizione” è, dunque, una norma omessa dal legislatore, la quale viene enunciata nel dispositivo della sentenza.

Peraltro, la Corte non è libera di “inventare” la norma da aggiungere al significato normativo della disposizione, atteso che è il giudice remittente (o il ricorrente, nei giudizi in via principale) che, nell’ordinanza (o nel ricorso), deve indicare il “verso” dell’addizione, infatti, se non lo fa, la questione è dichiarata inammissibile.

In altri termini, nel caso concreto oggetto del suo giudizio, il giudice avverte l’illegittimità derivante dall’assenza della previsione normativa e chiede espressamente alla Corte di integrare la previsione normativa con una regola che ripristini la legalità costituzionale.

Tale regola non è “inventata”, ma viene tratta dalla disciplina che regola situazioni analoghe, tuttavia il tenore della disposizione impedisce al giudice a quo di procedere per analogia senza far violenza alla lettera della legge, di talchè egli ricorre alla Corte costituzionale affinché essa rimuova l’ostacolo.

Con le sentenze sostitutive, infine, la Corte dichiara l’illegittimità di una disposizione legislativa “*nella parte in cui prevede X anzichè Y*”: in buona sostanza, la Corte “sostituisce” una locuzione della disposizione, incompatibile con la Costituzione, con un’altra, costituzionalmente corretta.

Di solito, la Corte ricorre a siffatto tipo di pronunce al fine di correggere un “errore materiale” del legislatore³, per adeguare vecchie leggi anteriori alla Costituzione alle competenze costituzionali degli organi⁴, per sostituire la formula impiegata da una legge con quella, costituzionalmente corretta, impiegata da un’altra legge⁵ e persino per trasformare una norma programmatica in una norma precettiva⁶.

Alcuni autori⁷, nell’ambito delle pronunce interpretative, effettuano la seguente classificazione:

a) pronunce interpretative processuali (di inammissibilità per omessa verifica da parte del giudice rimettente dell’interpretazione adeguatrice possibile);

b) pronunce interpretative sostanziali (meglio note come pronunce interpretative di rigetto), in cui la Corte entra nel merito dell’interpretazione della disposizione censurata e, dopo averla corretta, dichiara, di norma, l’infondatezza o la manifesta infondatezza della questione.

Queste ultime, a loro volta, si distinguono in:

- *pronunce meramente interpretative*, in cui la Corte non opera il raffronto tra la disposizione come diversamente interpretata dal giudice rimettente ed il parametro costituzionale evocato, ma si limita a correggere l’interpretazione offerta dal giudice rimettente, dichiarando normalmente l’infondatezza (ed assai raramente l’inammissibilità della questione);
- *pronunce di interpretazione adeguatrice* sia in via sostitutiva (di un’omessa interpretazione adeguatrice da parte del giudice rimettente), sia in via correttiva (in cui la rettifica interpretativa si colloca al livello superiore di tecnica di sindacato di costituzionalità), le quali, pur differenti tra loro, contengono entrambe - a differenza di quelle meramente interpretative - tale raffronto.

³ Cfr. sent. n. 185/1992, in cui la Corte corregge un rinvio ad un articolo sbagliato contenuto in una legge penale

⁴ Cfr. sent. n. 398/1989, in cui la Corte attribuisce al C.S.M., anziché al Ministro dell’Agricoltura, la competenza ad assegnare i magistrati agli uffici degli usi civici

⁵ Cfr. sent. n. 149/1995, con cui la Corte sostituisce la formula del giuramento nel processo civile con quella, più adeguata al rispetto della libertà di coscienza, introdotta nel nuovo processo penale

⁶ Cfr. ad esempio, il caso dell’inserimento scolastico dei portatori di handicap

⁷ Cfr. G. Amoroso, *Le pronunce interpretative della Corte costituzionale nell’anno 1998*, in *Il Foro Italiano*, 1999, parte V-2

Cap. II: L'attività interpretativa della Corte costituzionale

Sommario: 1. Origini dell'attività interpretativa della Corte costituzionale; 2. Gli effetti delle sentenze interpretative; 3. Gli effetti delle pronunce interpretative sui rapporti tra Corte costituzionale e giudici "comuni"; 4. Diritto vivente e interpretazione conforme a Costituzione; 5. Le pronunce interpretative nei giudizi in via principale.

1. Origini dell'attività interpretativa della Corte costituzionale

Già a partire dalla sua seconda decisione⁸ la Corte costituzionale cominciò ad esercitare una funzione interpretativa della legge ordinaria, in concorrenza con quella del giudice che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La predetta decisione, peraltro, nulla diceva in ordine a come e perché i giudici costituzionali fossero a tanto abilitati, nonostante vari autorevoli scrittori avessero già in vario modo segnalato la problematicità della questione.

Utile, a tal proposito, è il discorso del presidente Gaetano Azzariti nella conferenza inaugurale dell'8 maggio 1957⁹.

Il discorso *de quo* appare particolarmente interessante, ai fini che qui interessano, laddove Azzariti afferma che *"è evidente che alla Corte non spetti esaminare l'applicazione concreta delle norme, perché questa è demandata esclusivamente ai giudici di merito; ma ciò non esclude il potere della Corte di interpretare tanto la norma costituzionale che si assume violata, quanto la norma di legge ordinaria che si assume costituzionalmente illegittima. La identificazione della norma è il prius per giudicare se vi sia o meno conformità con la Costituzione e tale identificazione non può essere fatta che per mezzo della interpretazione del testo normativo.*

Il problema diventa però delicato quando la disposizione legislativa sia suscettibile di interpretazioni diverse, delle quali taluna attribuisca alla norma un significato in contrasto con la Costituzione. In questo caso è naturale che sia data preferenza ad altra interpretazione, purchè consentita dal testo legislativo e dal sistema

⁸ Sent. n. 2/1956

dell'ordinamento giuridico, la quale porti a riconoscere una norma che sia conforme alla Costituzione, essendo evidente che non può essere dichiarata la illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa solo perché possa prestarsi a interpretazione difforme dai precetti costituzionali”.

Il discorso conteneva, dunque, i due motivi ricorrenti e tuttora generalmente ripetuti per attribuire alla Consulta una funzione interpretativa della legge ordinaria:

- il potere implicito di identificare l'oggetto del proprio giudizio, connaturato al sindacato, espressamente conferito, di compatibilità di questo oggetto con la Costituzione;
- la necessità di salvare quelle disposizioni di legge a torto accusate di contrasto con la Costituzione, onde evitare ingiustificate lacune nell'ordinamento.

Venendo ora più specificamente alle ragioni della nascita delle sentenze “interpretative” e, quindi, alla loro “ratio”, si può dire che esse siano una soluzione elaborata dalla prassi giurisprudenziale della Corte costituzionale per ovviare alla scarsità di strumenti di cui la disciplina legislativa l'ha fornita.

L'art. 136 Cost. e le norme sul funzionamento della Corte costituzionale contenute nella legge n. 87/1953, infatti, attribuiscono alla Consulta il potere di decidere sulle questioni di legittimità costituzionale attraverso sentenze *tout court* di accoglimento ovvero di rigetto.

Siffatte previsioni, peraltro, hanno evidenziato, sin dall'inizio dell'attività della Corte, dei limiti piuttosto rilevanti.

Le prime questioni di legittimità che sono state sollevate, infatti, concernevano disposizioni legislative prodotte in periodi precedenti all'entrata in vigore della Costituzione che si trovavano in contrasto con i nuovi principi costituzionali.

Tuttavia, gli strumenti a quell'epoca a disposizione della Corte (le sentenze di puro accoglimento o di rigetto) avrebbero potuto determinare conseguenze radicali nell'ordinamento: o la produzione di vaste lacune normative, che avrebbero richiesto tempi, sforzi e difficoltà notevoli da parte del legislatore; ovvero, in alternativa, la

⁹ La conferenza inaugurale è pubblicata nel primo volume del 1957 della *Raccolta Ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale*

conservazione delle disposizioni viziate da illegittimità per contrasto con la Costituzione.

Le norme sul funzionamento della Corte non erano - e non sono - in grado di fornire una soluzione al problema così prospettato.

Ha dovuto, pertanto, provvedere autonomamente la stessa Corte costituzionale attraverso le sentenze “interpretative”, con le quali ha predisposto di fatto uno strumento di decisione più flessibile rispetto alle sentenze di puro accoglimento o rigetto.

Come detto, infatti, le sentenze interpretative sono risultate utili allo scopo di far salve le impugnate disposizioni legislative, evitando così lacune e orientando al tempo stesso l’interpretazione nel senso che la stessa Corte volta per volta ritiene conforme ai principi costituzionali.

2. Gli effetti delle sentenze interpretative

Ut supra rilevato, le pronunce interpretative possono essere tanto di accoglimento quanto di rigetto.

Quanto ai loro effetti, dunque, esse hanno un’efficacia pari a quella del tipo generale di sentenza cui sono riconducibili, seppure limitatamente alla norma tratta in via interpretativa dalla Corte, di talchè le interpretative di accoglimento hanno efficacia *erga omnes*, mentre le interpretative di rigetto soltanto *inter partes*.

Peraltro, proprio la problematica degli effetti delle sentenze interpretative – e, in particolare, delle interpretative di rigetto - necessita di alcune precisazioni.

Innanzitutto, appare utile richiamare il discorso di Gaetano Azzariti nella conferenza inaugurale dell’8 maggio 1957, il quale, con specifico riferimento alla questione degli effetti delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, affermò che “*Si potrebbe qui chiedere quali siano il valore e l’efficacia pratica dell’interpretazione legislativa della Corte costituzionale. Questa non ha il potere di interpretare autenticamente le leggi e solo alle sue decisioni che dichiarano l’illegittimità costituzionale di norme legislative è attribuita efficacia erga omnes. La interpretazione che la Corte adotta non ha quindi una generale efficacia vincolante. Solo nel giudizio nel quale la questione di costituzionalità è stata proposta, la norma*

non potrà dal giudice essere applicata se non nel senso indicato dalla Corte costituzionale; ma in altri giudizi le autorità giurisdizionali, non essendo vincolate giuridicamente, potrebbero pure dare alla norma una interpretazione diversa”.

Com'è facile intuire, Azzariti, nelle considerazioni sopra citate, fa espresso riferimento alle decisioni interpretative di rigetto, anticipando l'orientamento che verrà poi confermato anche dalla prevalente dottrina nonché giurisprudenza.

Può dirsi, infatti, opinione consolidata quella secondo cui le sentenze interpretative di rigetto, in quanto pur sempre pronunce di rigetto, esauriscono i loro effetti *inter partes*.

Infatti, così come la Corte è autonoma nelle sue scelte interpretative circa la norma da ricavare dalla disposizione legislativa, lo sono anche i giudici, atteso che essi sono “*soggetti soltanto alla legge*” (art. 101, comma 2 Cost.), non anche all'interpretazione che della legge la Corte dà.

In altri termini, di fronte ad una pronuncia interpretativa di rigetto, il giudice può aderire alla interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, ma può anche adottare qualsiasi altra interpretazione diversa da quella respinta dalla Corte medesima in quanto confliggente con parametri costituzionali (interpretazione che sarebbe anch'essa adeguatrice, ancorché diversa da quella accolta dalla Corte) ovvero risollevarlo – in altro giudizio – la stessa questione di costituzionalità.

Ciò che, invece, gli è precluso è l'adozione proprio di quella interpretazione già indubbiata e poi oscurata dalla pronuncia della Corte in quanto incostituzionale.

In tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹⁰, che hanno affermato, appunto, che i giudici diversi da quello del giudizio in cui era stata sollevata la questione di costituzionalità poi definita con pronuncia interpretativa “*non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione*”.

L'eventuale mancato adeguamento del diritto vivente all'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale può, infine, essere da quest'ultima risolto solo con una pronuncia di incostituzionalità.

¹⁰ Cass. 13 luglio 1998, Gallieri; 13 dicembre 1995, Clarke; 21 marzo 1990, n. 2326

Le predette conclusioni in ordine alla efficacia solo *inter partes* delle sentenze interpretative di rigetto sono state espressamente affermate anche dalla stessa Corte costituzionale nell'ordinanza n. 268/1990, nella quale forse per la prima volta la Corte affronta e risolve compiutamente il problema dei vincoli derivanti, al giudice a quo, dalle sentenze *de quibus*.

In conclusione, dunque, l'unico a "subire" effettivamente le conseguenze di una decisione interpretativa di rigetto è il giudice a quo, nei termini fin qui sinteticamente esposti.

Il vero problema con riguardo a tali tipi di pronunce, peraltro, sorge in sede di apprezzamento degli effetti positivi sostanziali: come detto, infatti, non è rinvenibile nell'ordinamento alcuna disposizione che statuisca l'obbligo giuridico per il giudice a quo, ovvero per ogni altro giudice, di conformarsi all'interpretazione fornita dalla Corte¹¹.

Ciononostante, ritengo sia assolutamente condivisibile l'opinione di quanti ritengono che le indicazioni fornite dalla Corte circa il modo costituzionalmente corretto di interpretare la legge valgono almeno come precedente autorevole cui spetta non una forza legale, ma almeno una forza di fatto, proporzionale al consenso che ai suoi argomenti riescono a suscitare, una forza che la realtà dimostra essere normalmente assai elevata¹².

3. Gli effetti delle pronunce interpretative sui rapporti tra Corte costituzionale e giudici "comuni"

La problematica dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici "comuni" nasce proprio con riferimento alle sentenze interpretative di rigetto, infatti numerose sono le ipotesi di contrasto tra la Corte che interpreta ed i giudici che spesso si dimostrano renitenti ad accogliere siffatta interpretazione, qualora difforme dalla loro.

¹¹ Sull'efficacia processuale delle pronunce di rigetto, cfr., tra gli altri, M. Cappelletti, *Pronunce di rigetto nel processo costituzionale delle libertà e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 135; E. T. Liebman, *Contenuto ed efficacia delle decisioni della Corte costituzionale*, in *Scritti Calamandrei*, Padova, Cedam, vol. III, 1958, 411; M. Mazziotti, *Efficacia delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1960, 1110

¹² Cfr. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, 293

Già dal primo anno della sua attività (1956) la Corte ha affermato di potere liberamente interpretare, oltrechè i precetti costituzionali di volta in volta assunti a parametro, le stesse disposizioni di legge (o atti equiparati) denunciati, senza essere vincolata dall'interpretazione datane dal giudice denunciante.

Ciò aveva come conseguenza che la norma impugnata poteva essere dichiarata illegittima anche in dipendenza di una ricostruzione del suo contenuto non coincidente con quella prospettata nell'ordinanza di rinvio (interpretativa di accoglimento), ovvero la questione essere dichiarata non fondata in base ad una interpretazione – conforme a Costituzione – della disposizione in oggetto non considerata o addirittura disattesa dall'autorità a quo (interpretativa di rigetto).

Peraltro, molti autori¹³ hanno evidenziato come la libertà di ricerca e di interpretazione della disposizione da applicare al caso concreto spetti pur sempre ai giudici comuni come connotato indefettibile della funzione giurisdizionale (argomentando ex art. 101, comma 2 Cost.) e, in caso di contrasti ermeneutici, sia la Corte di Cassazione cui compete istituzionalmente di assicurare “*l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo*” (art. 65 ord. giud.).

Da qui talune iniziali, sia pure larvate, “ribellioni” dei giudici, ribellioni che hanno interessato, com'è ovvio, soltanto le sentenze interpretative di rigetto, atteso che, nell'ipotesi di decisioni di accoglimento, la definitiva eliminazione – *ex tunc* – della legge che ne consegue toglie, in pratica, ogni ulteriore rilievo al problema della sua pregressa esegesi.

In altre parole, è accaduto che sovente i giudici comuni abbiano disatteso l'interpretazione “salvifica” accolta dalla Corte con sentenze interpretative di rigetto, riproponendo, in successivi giudizi, l'impugnazione della medesima disposizione in base alla esegesi che aveva inizialmente indotto a dubitare della sua legittimità.

In conseguenza di queste nuove denunce, la Corte, come già detto, prendendo atto dell'interpretazione così ribadita dagli organi giudiziari, ha, nella maggioranza dei casi, accolto la questione precedentemente respinta.

¹³ Cfr. M. R. Morelli, *Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale e vincolo di interpretazione del giudizio a quo*, in *Giustizia civile*, 10/1990

Ciò ha consentito, anche nell'elaborazione dottrinale, di esplicitare il più volte menzionato carattere non vincolante per i giudici comuni dell'interpretazione di norme di rango ordinario operata dalla Corte nelle sentenze di rigetto.

Nello stesso tempo, ha portato altresì a definire la struttura di siffatte sentenze utilizzando il paradigma logico di una decisione ipotetica, nel senso che la dichiarazione di non fondatezza della questione venga a dipendere dal fatto che il vero significato del testo normativo risulti poi essere effettivamente quello, non contrastante con la Costituzione, che la Corte, con la propria operazione ermeneutica, è giunta ad attribuirgli¹⁴.

Tale concetto, su un piano descrittivo, si è espresso ricorrendo anche all'immagine della "doppia pronuncia", con la quale si è inteso adombrare che l'interpretativa di rigetto contenga virtualmente una duplice affermazione:

- che, cioè, l'atto, in quanto espressione della regola desunta dalla Corte, sia costituzionalmente legittimo;
- che, viceversa, esso, nella diversa accezione presupposta nell'impugnativa, non sarebbe conforme a Costituzione¹⁵.

Sempre con riferimento ai rapporti tra interpretazione della Corte costituzionale e interpretazione dei giudici "comuni", interessante risulta il contributo di Agrò¹⁶, il quale ne individua tre fasi fondamentali.

Il primo "scontro" tra i predetti soggetti ebbe ad oggetto l'art. 2 del t.u.l.p.s., in relazione al quale Corte costituzionale¹⁷ e Corte di Cassazione¹⁸ assunsero posizioni diametralmente opposte: sebbene la magistratura, allora come oggi, non si ispirasse a indirizzi politici unitari, la pretesa di condizionarne il giudizio, attraverso provvedimenti non provenienti dal potere legislativo, parve generalmente qualcosa di molto simile ad un attentato alla sua indipendenza, di talchè le decisioni interpretative di rigetto furono accolte con sospetto e venne rifiutata una automatica acquiescenza all'*ipse dixit* della Corte costituzionale.

¹⁴ Cfr. Morelli, cit.

¹⁵ Sull'aspetto della "doppia pronuncia" cfr., in particolare, Cappelletti, *Sentenze condizionali della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.* 1957, 88; Crisafulli, *Questioni in tema di interpretazione della Corte costituzionale nei confronti con l'interpretazione giudiziaria*, in *Giur. cost.* 1956, 929 ss.

¹⁶ A. S. Agrò, *Note storiche sui rapporti tra l'interpretazione del giudice comune e quella della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.* 5/2004

¹⁷ Sent. n. 8/1956

¹⁸ SS.UU. sent. n. 2068/1959

Alla luce della brutta esperienza della prima fase anzidetta, in un secondo periodo la Corte costituzionale si astenne per alcuni anni dall'emettere ulteriori interpretazioni di rigetto ed assunse a giudizio la norma che le veniva proposta dal giudice a quo.

All'inizio degli anni '70, peraltro, con le presidenze interventiste di Giuseppe Branca e Francesco Paolo Bonifacio, la Corte rilanciò una sua autonoma funzione interpretativa, ma in maniera tale da non provocare nuovi risentimenti.

L'operazione fu, anzi, accattivante, in quanto, in primo luogo, a partire dalla sentenza n. 194/1970 si danno sentenze, contenenti il classico dispositivo delle interpretative di rigetto, che sposano una soluzione contraria a quella del giudice a quo, giustificandola proprio con la soluzione già trovata dalla Cassazione¹⁹.

Vi sono, poi, sentenze che non possono ledere usi interpretativi invalsi, in quanto intervengono su una legge con una nuova e prima interpretazione²⁰.

Si affermò così, in questa fase, la convinzione, da ritenersi divenuta oggetto di consuetudine costituzionale, che la Corte sia abilitata all'interpretazione della legge e venne altresì accettata la tesi secondo cui le sentenze interpretative, che, ovviamente, non avevano efficacia *erga omnes*, vincolavano il giudice a quo solo in senso negativo, nel senso di impedire a quest'ultimo di continuare a far propria l'interpretazione implicitamente ritenuta incostituzionale, senza però imporre al medesimo di seguire quella additata dalla Corte.

Su questo quadro venne ad incidere la sentenza n. 10/1980, che segna il terzo (e direi attuale) periodo dei rapporti tra l'interpretazione del giudice costituzionale e quella del giudice comune.

A prima vista, la predetta decisione non ha nulla a che vedere con la problematica in esame, infatti riassume le idee in ordine all'operatività del principio di eguaglianza.

In estrema sintesi, ripudiando l'intera riconducibilità del relativo giudizio a quello di ragionevolezza, afferma che l'art. 3 Cost. deve ricostruirsi come una norma in bianco, in quanto la sua operatività va rapportata ad un modello di regolamentazione della materia, omogeneo a quello denunciato, esistente nella legislazione ordinaria

¹⁹ Nn. 80, 91, 175 del 1971; 90 e 125 del 1972; 206 del 1974

²⁰ Nn. 73 e 173 del 1971; 24 del 1973; 160 del 1974

(*tertium comparationis*), modello rispetto al quale va valutata la disparità di trattamento introdotta nella norma della cui costituzionalità si dubita²¹.

La legge ordinaria, dunque, presa a termine di paragone, può in qualche modo diventare parametro della legittimità di altre leggi ordinarie.

Sul parametro del proprio giudizio la Corte costituzionale può e deve esercitare una funzione interpretativa, di talchè viene a crearsi un altro titolo generale di legittimazione della Consulta per l'interpretazione della legge ordinaria: poter fungere questa da parametro, sia pure interposto all'immanente principio di eguaglianza, del sindacato di legittimità costituzionale²².

Un esempio di "scontro" tra interpretazione della Corte costituzionale e dei giudici comuni si è avuto proprio di recente con riferimento alla questione del computo della durata della custodia cautelare, che, secondo l'art. 304, comma 6 c.p.p., "non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1 e 2".

Stando alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dato origine alla vicenda, la disposizione *de qua* troverebbe applicazione anche quando il procedimento, per una qualche ragione, registri una regressione²³.

La giurisprudenza di legittimità ha accolto il principio della lettura ampia della disposizione riguardante il termine di fase, ma le soluzioni sono state divergenti in ordine alle modalità di calcolo dello stesso.

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione²⁴, le quali, dopo aver precisato che indicazioni al riguardo non sono desumibili dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, hanno statuito che, per non vanificare del tutto il disposto dell'art. 303, comma 2 - secondo il quale i termini di fase decorrono ex novo nel caso di regressione del procedimento -, si deve ritenere che vadano computati, al fine della individuazione del termine di cui all'art. 304, comma 6, solo i periodi di custodia cautelare subiti in segmenti processuali omogenei.

Sul punto si è allora nuovamente espressa la Corte costituzionale, qualificando come "erroneo" l'assunto della Corte di Cassazione ed affermando che l'interpretazione

²¹ Cfr. anche Paladin, *Principio costituzionale di eguaglianza*, Milano 1967

²² Per un'analisi più approfondita dei rapporti tra l'interpretazione della Corte costituzionale e quella dei giudici comuni cfr. A. S. Agrò, cit.

²³ Sent. 292/1998, red. Vassalli

disattesa dalla Cassazione non solo era quella fatta propria dalla Consulta nel 1998, ma anche che essa è *“l’unica compatibile con la Costituzione”*.

A seguito della posizione assunta dalla Corte costituzionale – ed in ragione dell’incertezza prodottasi nel panorama giurisprudenziale – la Cassazione, ancora a Sezioni Unite²⁵, ha chiesto alla Corte un intervento chiarificatore attraverso l’adozione di una pronuncia di accoglimento.

La Corte costituzionale, peraltro, nell’ordinanza n. 243/2003, rivendicando la *“univocità”* delle proprie pronunce, ha escluso che l’ordinanza di rimessione delle Sezioni Unite avesse tutti i requisiti per poter condurre ad una pronuncia sul merito della questione.

Alla fine di questo tormentato iter giurisprudenziale è intervenuta la sentenza n. 23016 del 17 maggio 2004 delle Sezioni Unite²⁶, nella quale viene trattata anche la questione dell’efficacia delle pronunce interpretative di rigetto della Corte costituzionale, con particolare riferimento proprio ai rapporti tra interpretazione della Consulta ed interpretazione dei giudici comuni.

Nella precedente pronuncia Musitano venivano richiamati una serie di principi (apparentemente consolidati) relativi alla efficacia delle pronunce interpretative di rigetto, mentre nella sentenza Pezzella la Corte fornisce una lettura di tali effetti per un verso molto articolata e, per altro verso, non in piena sintonia con la pregressa giurisprudenza.

A tal proposito, tra i precedenti *“più autorevoli”* in materia occorre citare la sentenza Alagni²⁷, in cui la Cassazione fissava alcuni punti fermi.

In primo luogo, insisteva sulla natura tendenzialmente negativa del vincolo, salvo che la soluzione individuata dalla Corte si presentasse come l’unica compatibile con la Costituzione, ragionando, a tal riguardo, in termini di veri e propri *“vincoli positivi”*.

Per quanto concerne gli altri giudici, pur affermando in linea di principio che le interpretative di rigetto non dispiegano nei loro confronti alcun effetto, la sentenza

²⁴ Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2000, n. 4, Musitano

²⁵ Cass. Pen., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 28, D’Agostino

²⁶ Cass.pen., SS.UU., n. 23016 del 17 maggio 2004, Pezzella

²⁷ Cass.pen., SS.UU., 16/12/1998

Alagni precisava che questa apparente perentorietà risultava attenuata per la presenza di diversi “correttivi”.

Innanzitutto, si diceva, va tenuta in debito conto la stessa essenziale funzione di sindacato sulle leggi che colloca la Corte costituzionale in “posizione di vertice”, di modo che “*ove ritenga di non aderire alla decisione costituzionale, è tenuto a sollevare ancora nuova questione di legittimità*”.

Viene, poi, ricordata la non trascurabile novità introdotta nel 1984 con riguardo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tutte le pronunce della Corte.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi che incombono sul giudice rimettente – soprattutto in ordine alla possibilità di interpretare la disposizione in senso diverso da quello indicato dalla Corte nei casi in cui non si tratti dell’unica disposizione conforme a Costituzione -, essi hanno sicuramente un’efficacia più intensa, stante il meccanismo dell’incidentalità.

In particolare, il giudice a quo – fermi restando il divieto di adottare l’interpretazione scartata dalla Corte e l’obbligo di attenersi a quella che la Corte ha individuato come l’unica compatibile con la Costituzione – non può ritenersi abilitato ad intraprendere soluzioni ermeneutiche ulteriori rispetto a quella prospettata dalla Corte (ancorché non unica) senza prima aver sollevato la questione di costituzionalità.

Da una parte, infatti, la questione dovrebbe di per sé ritenersi non manifestamente infondata dato che la Corte ha prospettato, nella decisione interpretativa, una soluzione diversa come costituzionalmente corretta e, dall’altra, in questo caso non dovrebbero scattare le preclusioni nei confronti di una nuova rimessione alla Corte, presentandosi la questione come “nuova”, nella misura in cui diversa è la norma sottoposta al vaglio di costituzionalità²⁸.

Nella sentenza Pezzella, invece, la Cassazione, quanto alla posizione del giudice rimettente, trascura completamente la possibilità, evidenziata nella sentenza Alagni, della configurazione anche di un vero e proprio vincolo positivo²⁹.

²⁸ Cfr. G. P. Dolso, *Le interpretative di rigetto tra Corte costituzionale e Corte di cassazione*, in *Giur. cost.* 4/2004, 3021 ss.

²⁹ Perentoria è, sul punto, la sentenza Pezzella, ove si legge che “*qualora le premesse della soluzione proclamata costituzionalmente obbligata travalichino i limiti dell’interpretazione letterale-logico sistematica, i giudici hanno il dovere di non attenersi a quella soluzione; per la decisiva ragione che, in caso contrario, disapplicherebbero una norma vigente e arrecherebbero un vulnus ai principi di legalità e soggezione alla legge*”.

Per quanto concerne gli “altri” giudici, dopo aver osservato che “è unanime in dottrina l’opinione che esclude il valore vincolante delle decisioni interpretative di rigetto” e dopo avere su questa asserzione fondato il principio di diritto secondo cui “in tutti gli altri casi il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge a norma dell’art. 101, comma 2 Cost., purchè ne dia una lettura costituzionalmente orientata, ancorché differente da quella indicata nella decisione di rigetto”, la Cassazione si limita a menzionare la riproposizione della questione come uno tra i mezzi cui è possibile ricorrere al fine di sedare conflitti interpretativi tra le due Corti.

Al riguardo, peraltro, la lettura è ben più circoscritta rispetto alla sentenza Alagni, rilevando la Cassazione che “i giudici, pur non essendo vincolati da decisioni di questo tipo, non possono, però, applicare la norma nel significato ritenuto contrario alla Costituzione”³⁰.

Inoltre, nella sentenza Alagni si insiste sulla posizione della Corte costituzionale quale organo di vertice in tema di interpretazione costituzionale, di modo che, anche quando tale interpretazione non è assistita da un vincolo giuridico, ad essa va comunque riconosciuto un “valore persuasivo”, costituendo essa un “precedente autorevole”, proveniente appunto “dall’organo più qualificato in tema di interpretazione costituzionale”; la sentenza Pezzella, invece, è tutta calibrata sulla divisione di competenze tra le due Corti, sulla soggezione del giudice solo alla legge ex art. 101, comma 2 Cost., sui limiti dell’interpretazione “letterale-logico-sistematica” del diritto, cui i giudici non possono abdicare nemmeno al cospetto di indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale (i cui precedenti sono autorevoli solo se sorretti da “argomentazioni persuasive”), sul “primato della legge” e sulla certezza del diritto³¹.

Come è stato osservato da alcuni commentatori³², la particolarità della vicenda sopra descritta ha sicuramente svolto un ruolo significativo nel cambiamento di orientamento cui è giunta la Corte di Cassazione in ordine alla problematica in esame.

³⁰ Cfr. C. Esposito, Osservazione (senza titolo) alla sent. n. 10/1957, in *Giur. cost.* 1957, 72

³¹ Il quadro che la pronuncia ci consegna presenta indubbe assonanze con quello tratteggiato, con riguardo alla nascita del sistema di giustizia costituzionale in Italia, da C. Mezzanotte, *Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del Costituente*, Milano, 1979

³² Cfr. G. P. Dolso, cit.

Più precisamente, il problema, a far data dalla pronuncia della Corte del 1998, non era costituito dall'efficacia delle interpretative di rigetto (su cui le Sezioni Unite si limitavano a poche righe), ma dalla portata di *quella* pronuncia interpretativa.

Da qui nasce il contrasto con la Consulta, la quale, interpretando “autenticamente” la propria precedente decisione, da essa desume un principio che la Cassazione, invece, ritiene estraneo alla pronuncia.

Quando la Corte definisce “erroneo” l'approccio della Cassazione, questa si sente obbligata a riproporre la questione, ma siffatta riproposizione si fonda su una critica alla lettura che la Corte ha dato della precedente interpretativa di rigetto.

La Cassazione, più che insistere sul fatto che dalla interpretativa di rigetto del 1998 non sono desumibili talune indicazioni ed, anzi, pur negando che di tale sentenza si possa desumere quanto la Corte costituzionale pretende di ricavare, di fatto mostra di dare ormai per assodato che proprio quello sia il significato della pronuncia.

La Cassazione, non riuscendo ad ottenere dalla Consulta una pronuncia di accoglimento, ha cercato di ridimensionare gli effetti delle interpretative di rigetto, mettendo la Corte costituzionale nell'alternativa di tollerare una interpretazione contraria alle proprie prescrizioni o di intervenire in via definitiva con una pronuncia di accoglimento.

4. Diritto vivente e interpretazione conforme a Costituzione

I contrasti sopra descritti tra interpretazione della Corte e interpretazione degli “altri” giudici, molto frequenti soprattutto all'inizio dell'attività di controllo della costituzionalità delle leggi, si sono andati progressivamente attenuando – salve alcune eccezioni – conseguentemente all'affermazione di un orientamento della giurisprudenza della Consulta, la quale, senza rinunciare all'autonoma potestà interpretativa delle disposizioni legislative impugnate, ha spesso recepito l'interpretazione fornita dai giudici rimettenti, soprattutto nei casi di una interpretazione consolidata, eventualmente accolta dalla Corte di Cassazione³³.

³³ P. Caretti e U. De Siervo, *Istituzioni di diritto pubblico*, II ed., Torino, 1994, 910, 511

Il limite all'autonomia interpretativa, che la stessa Corte costituzionale si configura, quindi, va individuato nel cosiddetto *diritto vivente*: le disposizioni di legge così come interpretate dalla giurisprudenza, che “*oltre a dire qual è l'effettiva portata concreta dell'ordinamento giuridico in un momento storico dato ... assumono un rilievo giuridico preciso ...(:) dove esista una norma vivente sufficientemente chiara, purchè sorretta da una giurisprudenza conforme, specialmente se della Corte di Cassazione, (la Corte costituzionale) rinuncia ad interpretare la legge sottoposta al suo controllo in modo autonomo, ed assume come oggetto del suo giudizio la legge come norma vivente, la legge cioè nella sua portata reale*”³⁴.

Ciò in quanto “*la Corte costituzionale ... in ripetute occasioni ha ritenuto che la decisione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge può dipendere dalla costante interpretazione datane dalle autorità amministrative e dai giudici nei singoli casi (poiché tale interpretazione vale a determinare il vivente significato della disposizione nel momento in cui la Corte è chiamata a giudicare della sua costituzionalità)*”³⁵.

Il diritto vivente, quindi, circoscrive l'autonomia della potestà interpretativa della Corte costituzionale: sebbene sia astrattamente ipotizzabile che da una disposizione legislativa siano ricavabili in via interpretativa più norme, alla Corte si impone una sorta di “vincolo giuridico” di uniformarsi all'interpretazione consolidata che scaturisce dall'orientamento dei giudici di merito e della Cassazione, qualora esista, e di pronunciare l'accoglimento ovvero il rigetto della questione con riferimento esclusivo alla norma vivente³⁶.

In questo caso alla Corte costituzionale spetta pur sempre il potere di controllare la congruità del richiamo al diritto vivente operato dal giudice a quo oltre alla sua conformità alla Costituzione e, in caso positivo, il diritto vivente costituisce un

³⁴ Cfr. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale – vol. I – Il sistema delle fonti del diritto*, Torino, Utet, 1988, 89

³⁵ C. Esposito, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 605

³⁶ Si veda per esempio il ragionamento che ha condotto la Corte ad esprimere la più conosciuta sentenza interpretativa di rigetto in materia di risarcimento del danno biologico: Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in *Responsabilità civile e previdenza* 1986, 520 con nota di G.G. Scalfi, *Reminescenze dogmatiche per il cosiddetto danno alla salute: un ripensamento della Corte costituzionale*

limite giuridicamente apprezzabile nel senso della preclusione nei confronti delle pronunce interpretative³⁷.

Diversa è l'ipotesi della inesistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale e conseguente assenza di un limite obiettivo all'autonomia interpretativa della Corte.

Inizialmente, in questi casi, la Corte costituzionale pronunciava l'inammissibilità della questione stante l'assenza di omogeneità delle interpretazioni della disposizione, le quali determinavano l'impossibilità di rinvenire una soluzione interpretativa nel diritto vivente che imponesse "scelte costituzionalmente obbligate"³⁸.

Successivamente, alla dottrina del diritto vivente se ne affiancò un'altra, e cioè quella dell'"interpretazione conforme a Costituzione" o "adeguatrice".

Il richiamo all'interpretazione conforme a Costituzione non è certo nuovo nella giurisprudenza della Corte, né nella letteratura sull'argomento, posto che costituisce, per un verso, un canone ermeneutico generalmente ritenuto non precluso ai giudici comuni e, per altro verso, lo strumento della tecnica delle sentenze interpretative di rigetto.

La novità sta ora nel fatto che tale richiamo sia teorizzato nell'ambito di una "dottrina" nella quale esso è configurato esplicitamente come costituzionalmente imposto e ciò non solo come criterio di risoluzione del giudizio di costituzionalità, ma anche come canone di guida delle scelte interpretative del giudice a quo nell'individuazione della norma da applicare, al fine di accertare se esistano i presupposti di una eventuale rimessione alla Corte.

La dottrina dell'interpretazione conforme è, in sintesi, quella per cui, quando dalla medesima disposizione siano possibili più interpretazioni, debba essere prescelta quella conforme o non contrastante con la Costituzione.

³⁷ G. Silvestri, *Il problema dell'identificazione del "diritto vivente" in una sentenza che ribadisce una consolidata giurisprudenza in tema di competenza legislativa sui rapporti processuali (nota a Corte cost. n. 767/1988)*, in *Giur. cost.*, 1988, I, 3670; L. Mengoni, *Diritto vivente*, in *Jus*, 1988, I, 14; M. Comba, *La Corte costituzionale tra diritto vivente e diritto in embrione*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 393

A tal proposito, la Corte costituzionale ha espressamente affermato che *“in presenza di più interpretazioni possibili, è compito del giudice, nell’individuare il contenuto della disposizione da applicare, seguire l’interpretazione, compatibile con il testo e con il sistema normativo, più aderente ai principi costituzionali, escludendo, invece, l’interpretazione che, altrimenti, ne determinerebbe la violazione”*³⁹.

La positiva verifica della possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, dunque, incide sui presupposti processuali – e segnatamente sulla rilevanza – dell’incidente di costituzionalità, la cui sussistenza, com’è noto, deve essere preliminarmente verificata dal giudice rimettente affinché possa avere ingresso il giudizio di merito, salvo che non si sia già formato in materia un diritto vivente.

Con le pronunce interpretative processuali di inammissibilità sopra menzionate, quindi, la Corte si limita ad indicare la possibilità dell’interpretazione adeguatrice, che però non fa affatto propria, chiamando il giudice rimettente ad operare tale verifica omessa.

In altri termini, secondo la Corte, il giudice a quo, in assenza di un diritto vivente, avrebbe dovuto necessariamente porsi il problema della possibilità di superare il suo dubbio di costituzionalità con una lettura conforme a Costituzione, alternativa a quella poi accolta nell’ordinanza di rimessione e solo successivamente, nella constatata impossibilità di pervenire a siffatta diversa lettura, avrebbe potuto sollevare la questione di costituzionalità.

Altre volte la Corte compie una verifica di merito dell’incostituzionalità dell’interpretazione offerta dal giudice rimettente, al quale nondimeno demanda il compito di ricercare l’interpretazione adeguatrice: in questo caso la pronuncia sarà di infondatezza e non di inammissibilità.

L’onere dell’interpretazione adeguatrice sussiste altresì nel caso in cui il giudice rimettente di primo grado – consapevole del contrario orientamento giurisprudenziale del giudice dell’impugnazione (che però non costituisca diritto vivente) – adotti proprio questa interpretazione per verificarne la costituzionalità.

³⁸ F. Cassella, *Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale: la loro efficacia nei giudizi successivi e il limite del diritto vivente (a proposito di Corte cost. n. 372/94)*, in *Responsabilità civile e previdenza* 3-4/1995

³⁹ Corte cost. sent. n. 340/1998; n. 269/1998

In questo caso, la questione – che sarebbe “finalizzata a proteggere l’emananda pronuncia definitiva dall’alea di un’impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice di appello” – è inammissibile per non avere il giudice risolto la questione in via interpretativa⁴⁰.

Progressivamente la Corte costituzionale inizia a sostenere il principio della prevalenza dell’interpretazione conforme, ponendo a suo fondamento soprattutto il principio di superiorità della Costituzione.

Tale principio di superiorità, secondo questa elaborazione, renderebbe l’interpretazione adeguatrice un canone ermeneutico della legge ordinaria “rafforzato”, che imporrebbe la scelta del significato non incostituzionale nella pluralità di quelli riconducibili plausibilmente a disposizioni polisense ed un ineludibile criterio di definizione del giudizio di costituzionalità⁴¹.

Ma è proprio il problema dei modi e della misura del carattere vincolante dell’interpretazione conforme a Costituzione, sul duplice piano del giudizio a quo e del giudizio di costituzionalità, a costituire il terreno sul quale la nuova dottrina interferisce con quella del diritto vivente e delle pronunce interpretative della Corte costituzionale.

A ciò si aggiunge il problema del suo contemperamento con il principio del libero apprezzamento del giudice innanzitutto sul significato da attribuire alla legge da applicare, anch’esso costituzionalmente garantito (art. 101, comma 2 Cost.)⁴².

Come detto, a fondamento della superiorità dell’interpretazione adeguatrice e della sua “doverosità” da parte del giudice a quo, la Corte poneva i principi di supremazia gerarchica ed immediata precettività della Costituzione, nonché il rifiuto dell’idea della netta separazione tra ordine legislativo e ordine costituzionale, in quanto fa sì che pure il singolo giudice, nei limiti dei suoi poteri e fin dove possibile, debba farsi parte attiva nel processo di attuazione della Costituzione, risolvendo il proprio giudizio con l’applicare immediatamente la legge nella sua interpretazione adeguatrice, senza limitarsi invece a ricorrere alla Corte affinché vi provveda quest’ultima.

⁴⁰ Corte cost. sent. n. 70/1998

⁴¹ A. Anzon, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, in *Giur. cost.* 2/1998

⁴² A. Anzon, cit.

Nonostante questa asserita “doverosità” dell’interpretazione adeguatrice, peraltro, non bisogna dimenticare l’esistenza dell’altro “canone interpretativo”, ossia quello del diritto vivente e, da qui, dunque, il problema dei rapporti tra siffatte dottrine.

Infatti, sebbene le asserzioni più numerose che privilegiano l’interpretazione adeguatrice ricordano leggi che ancora non hanno prodotto – o non hanno potuto produrre - diritto vivente, non mancano ipotesi nelle quali la stessa Corte ha espressamente effettuato il tentativo di individuare un criterio per risolvere la difficile convivenza delle due dottrine.

In particolare, nella giurisprudenza della Corte, sono individuabili due posizioni rappresentate da due diversi filoni: da un lato, le prime impostazioni che sembrano autorizzare in ogni caso la prevalenza dell’interpretazione costituzionalmente conforme⁴³; dall’altro, le affermazioni secondo cui il ricorso all’interpretazione adeguatrice sarebbe facoltativo se esiste diritto vivente, mentre diviene obbligatorio solo in assenza di tale diritto⁴⁴.

Ad avviso di chi scrive, appare più corretto il secondo orientamento, atteso che il carattere assolutamente obbligatorio dell’interpretazione adeguatrice avrebbe, come conseguenza, che il giudice a quo non dovrebbe mai rinviare la questione alla Corte costituzionale, ma definire immediatamente il proprio giudizio applicando la legge anche secondo un’isolata ed astratta - purchè plausibile – interpretazione conforme a Costituzione, nonostante, in ipotesi, la giurisprudenza prevalente o addirittura dominante sia attestata su una interpretazione di almeno dubbia costituzionalità.

In buona sostanza, dunque, se si sostenesse la doverosità dell’interpretazione adeguatrice, il giudice “comune” finirebbe per trasformarsi in un giudice costituzionale e non vi sarebbe praticamente più spazio per un giudizio in via incidentale della Corte costituzionale.

Anche la stessa Corte, comunque, sembra prevalentemente orientata nel senso del secondo filone anzidetto, infatti si può sostenere che nel pensiero della Corte – almeno sul piano della valutazione del giudice a quo ai fini della rimessione della questione – si stia affermando, anche se non senza dissonanze, l’idea che la dottrina del diritto vivente possa prevalere su quella dell’interpretazione conforme, la quale avrebbe

⁴³ Cfr., ad esempio, sentt. nn. 456/1989 e 121/1994

⁴⁴ Sentt. n.. 350/1997, 7/1998, 138/1998, 139/1998

dunque, rispetto alla prima, tendenzialmente solo valore sussidiario, nel senso, appunto, che la scelta di questa interpretazione sarebbe doverosa per il giudice a quo solo allorché manchi un significato giurisprudenziale consolidato contrario a (o di dubbia compatibilità con la) Costituzione, il che sarebbe una trasposizione sul piano delle valutazioni necessarie alla rimessione della questione dello stesso schema seguito poi più frequentemente dalla Corte nel definire il proprio giudizio.

5. Le pronunce interpretative nei giudizi in via principale

Relativamente alla problematica delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, l'attenzione della dottrina costituzionalistica si è incentrata quasi esclusivamente sul giudizio incidentale, mentre la genesi e le peculiarità dei dispositivi interpretativi e manipolativi nel giudizio in via di azione sono rimaste spesso nell'ombra.

Sono stati individuati essenzialmente tre motivi di tale diverso approfondimento⁴⁵.

Il primo, che potrebbe essere definito "storico", risiede nel fatto che proprio nel giudizio incidentale la Corte ha utilizzato, per la prima volta in numero significativo, le decisioni interpretative e manipolative quando ancora il contenzioso regionale era un capitolo secondario (numericamente e qualitativamente) dell'intero processo sulla legittimità costituzionale sulle leggi.

Il secondo, strettamente legato al primo, deriva dalla circostanza che, sempre nel giudizio incidentale, le tecniche decisorie si sono ulteriormente sviluppate ed affinate mediante l'elaborazione delle rispettive sottocategorie (sentenze interpretative di accoglimento, di rigetto, di illegittimità parziale manipolativa, additive, sostitutive, di principio, etc.).

La terza ragione è, invece, di ordine quantitativo: la circostanza per la quale le sentenze interpretative e manipolative costituiscono una parte cospicua di tutte le

⁴⁵ F. Benelli, *le sentenze interpretative e manipolative nel processo in via principale di ieri e di oggi: dai modelli (pregressi) alla dinamica (futura)*, in *Le Regioni* 6/2002

decisioni rese nel processo incidentale⁴⁶ ha spesso richiamato l'attenzione della dottrina su tali categorie decisorie.

Le sentenze interpretative hanno trovato frequente applicazione anche nel giudizio principale - nel caso di ricorsi regionali contro leggi dello Stato - soprattutto a partire dagli anni '80⁴⁷.

Prima della riforma dell'art. 127 Cost. da parte della legge cost. n. 3/2001 l'utilizzo delle tecniche manipolative nel giudizio sulle leggi regionali suscitava non poche perplessità.

Attenta dottrina⁴⁸, nel commentare le vicende della giurisprudenza costituzionale in materia regionale dal 1971 al 1985, segnalava come “ovviamente nel caso di ricorsi statali contro delibere legislative regionali il ricorso a tali tipi di sentenze non sembra possibile” a causa della natura preventiva del giudizio e dell'asserita impossibilità di ammettere la promulgazione di una legge diversa nel suo contenuto normativo da quella deliberata dal Consiglio regionale.

Nello stesso periodo, Onida osservava che “nel caso di ricorsi statali contro leggi regionali, è ovvio come sia assai più difficile ipotizzare il ricorso a siffatto tipo di pronunce; e infatti, per quanto io sappia, non se ne sono date”⁴⁹.

Tali considerazioni, pur rispecchiando le cautele osservate in quegli anni dalla Corte, necessitano, peraltro, di una lettura meno perentoria, infatti fin dai primi anni di attività della Consulta vi è qualche esempio di sentenza interpretativa pronunciata nel giudizio su legge regionale; inoltre, anche se assumono oggi un valore “storico” in ragione del fatto che il controllo preventivo sul legge regionale non esiste più, erano comunque già superate, se raffrontate alla giurisprudenza consolidatasi dalla fine degli anni '80.

L'evoluzione giurisprudenziale ora ricordata ha condotto ad una (apparente) coincidenza tra gli strumenti decisori interpretativi nel giudizio principale ed incidentale.

⁴⁶ Cfr. L. Carlassare, *Perplessità che ritornano sulle sentenze interpretative di rigetto*, in *Giur. cost.* 2001, 186 ss.: riferendosi alle sentenze interpretative di rigetto, ne ha sottolineato il rilevante impiego da parte del Giudice costituzionale

⁴⁷ Sentt. nn. 219/1984, 245/1984, 242/1985

⁴⁸ F. Dimora, *I problemi processuali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in S. Bartole, M. Scudiero, A. Loiodice (a cura di), *Regioni e Corte costituzionale: l'esperienza negli ultimi 15 anni*, Milano 1988, 142

⁴⁹ V. Onida, *I giudizi sulle leggi nei rapporti tra Stato e regione: profili processuali*, in *Le Regioni* 1986, 1002

In entrambi i giudizi, le sentenze interpretative di rigetto sono quelle con cui la Corte respinge la *quaestio* a condizione che alla disposizione impugnata sia data una interpretazione diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo.

Ancora, in entrambi è stato pressoché abbandonato l'uso dei dispositivi interpretativi di accoglimento, sostituiti dalla loro "punta più avanzata" e, cioè, dalle sentenze manipolative. Sia nell'uno che nell'altro tipo di giudizio, la Corte adotta dispositivi additivi, con cui censura l'omessa previsione di una norma ed aggiunge a quella originaria il frammento ritenuto costituzionalmente necessario, dispositivi sostitutivi, dove la frazione normativa annullata viene sostituita da una norma ritenuta costituzionalmente compatibile nonché obbligatoria e, infine, dispositivi di illegittimità parziale manipolativa, in cui vengono annullate singole frazioni normative producendo, di conseguenza, una disposizione con un significato diverso da quello originario.

L'identità di tipologie, peraltro, non deve far ritenere che le sentenze *de quibus* siano assolutamente coincidenti, quanto ad effetti, agli omologhi dispositivi utilizzati nel processo incidentale, in quanto diversa è l'efficacia giuridica delle sentenze interpretative nei due giudizi.

Gli effetti delle pronunce, infatti, dipendono in larga misura dai meccanismi di accesso alla Corte costituzionale e di applicazione giudiziaria delle sue statuizioni e non dalla struttura delle decisioni.

Anche il seguito delle sentenze interpretative nel giudizio in via di azione assume aspetti in parte diversi rispetto a quanto accade nel processo in via incidentale, nel quale, come rilevato in precedenza, l'individuazione degli effetti delle sentenze interpretative dipende interamente da come è inteso il raccordo tra Corte costituzionale – giudice a quo – giudici di altri processi.

Siffatte tematiche possono in parte essere riprese anche nel processo in via di azione, il quale, tuttavia, si arricchisce di ulteriori (ed esclusivi) profili di interesse.

I profili poc'anzi menzionati, infatti, sono intimamente connessi alle caratteristiche del giudizio incidentale e non appaiono passibili di estensione a quello in via principale, per la semplice constatazione che qui non c'è un giudice a quo.

Viceversa, le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sui rapporti tra Corte e giudici diversi da quello rimettente conservano intatto tutto il loro interesse anche in riferimento al giudizio in via principale.

Ben può accadere, infatti, che ad una sentenza interpretativa pronunciata nel processo in via di azione segua cronologicamente un giudizio nel quale si tratti di applicare la norma enucleata nel giudizio sulla legge e poi violata al momento dell'adozione dell'atto assunto in forza (ed in violazione) della stessa legge interpretata dalla Corte.

In tali ipotesi, l'autorità giudiziaria a cui è sottoposta la *quaestio* si troverà nella stessa posizione in cui si trova un qualsiasi giudice di fronte ad una sentenza interpretativa pronunciata in un processo incidentale.

Ut supra rilevato, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti – anche della stessa Corte costituzionale - le decisioni interpretative di rigetto non hanno efficacia *erga omnes* e, pertanto, non sono vincolanti nei confronti della generalità degli organi giudicanti, di talchè, nell'ipotesi in cui il giudice intenda far propria l'interpretazione della legge indicata dalla Corte costituzionale in sede di giudizio in via di azione, giungerà all'annullamento o alla disapplicazione dell'atto impugnato per contrasto con la legge nel significato proprio individuato nella decisione interpretativa; viceversa, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di volersi discostare dall'interpretazione indicata dalla Corte, dovrà sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge⁵⁰.

Oltre ai predetti meccanismi, vi è un'altra via per il tramite della quale è garantito il seguito delle sentenze interpretative pronunciate nel processo in via di azione: il meccanismo della “doppia pronuncia”, con il quale viene dapprima impugnata una legge (sollecitando la Corte a fornirne una interpretazione correttiva) e poi viene promosso un conflitto Stato/Regioni contro l'atto, il comportamento, etc. non conforme alla norma indicata dallo stesso Giudice costituzionale sul rapporto di competenza Stato/Regioni⁵¹.

In tali ipotesi, il conflitto diviene la via attraverso la quale viene garantito il seguito, ovverosia il rispetto della sentenza interpretativa resa nel giudizio sulla legge in

⁵⁰ R. Romboli, *Il conflitto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni*, in *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989)*, Torino 1999, 235

⁵¹ F. Dimora, *Le sentenze interpretative di rigetto nei giudizi in via di azione: qualche considerazione*, in *le Regioni 1987*, 789 ss.

via di azione, con ciò testimoniando la tendenza del giudicato costituzionale a trapassare da un giudizio all'altro⁵².

Questa strategia processuale è stata escogitata dalle Regioni⁵³ come rimedio per far fronte al mancato rispetto da parte dello Stato delle norme (la cui portata sia stata già in precedenza individuata nella sentenza interpretativa di rigetto pronunciata nel giudizio sulla legge) che regolano il riparto di competenze legislative tra il centro e la periferia⁵⁴ ed è stata, poi, estesa anche per assicurare l'ottemperanza alle addizioni, sostituzioni, etc. operate dal Giudice delle leggi con dispositivi manipolativi.

Con la tecnica della doppia pronuncia la Regione fa leva sulle argomentazioni fornite dalla Corte nella motivazione della prima sentenza (quella della legittimità costituzionale della legge statale) per ottenere, in seconda battuta, una conferma concreta di quanto enunciato in via di principio⁵⁵.

In altri termini, le Regioni impugnano la legge (temuta) lesiva al fine di sollecitare una pronuncia interpretativa che ne restringa la portata, per poi, forti del precedente, insorgere contro l'eventuale atto applicativo⁵⁶.

L'utilità di tale strategia va ricercata nell'efficacia delle pronunce interpretative nel giudizio in via di azione: in dottrina⁵⁷ è stato supposto che la sentenza interpretativa espliciti veri e propri effetti giuridici, cosicché, quando le parti del successivo conflitto sono le stesse del giudizio sulla legge, l'interpretazione indicata dalla Corte non può più essere messa in discussione poiché costituisce un dato certo ed ormai acquisito nell'economia del processo⁵⁸ ovvero il conflitto può essere ricondotto allo schema del giudizio di ottemperanza⁵⁹ (ove la pronuncia cui dare ottemperanza è proprio la decisione interpretativa della legge).

⁵² Questa fluidità del giudicato costituzionale è sottolineata da A. Ruggeri, *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, 128; ⁵² F. Dimora, *Le sentenze interpretative* cit., 756 ss.; R. Bin, *Legislazione di principio e funzione di indirizzo e coordinamento*, in *Le Regioni* 1987, 248

⁵³ R. Bin, *L'importanza di perdere la causa*, in *Le Regioni* 1995, 1012 ss.

⁵⁴ L. Mannelli, *Conflitti Stato-Regioni*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992)*, Torino, 1993, 249

⁵⁵ P. Bianchi, *Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni*, in R. Romboli (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1993-1995)*, Torino, 1996, 328

⁵⁶ Cfr., ad esempio, le seguenti coppie di pronunce: 85/1990 e 126/1990 nonché 90/1992; 37/1991 e 263/1992; 386/1991 e 43/1992; 483/1991 e 244/1992; 188/1992 e 370/1992; 21/1991 e 6/1993; 382/1993 e 458/1993

⁵⁷ Cfr. A. Pizzorusso, *Garanzie costituzionali*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, sub art. 137, Bologna-Roma 1981, 302 ss.; V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale II*, Padova 1984, 396 ss.

⁵⁸ F. Dimora, *Le sentenze interpretative* cit., 758

⁵⁹ R. Bin, *Legislazione di principio* cit., 248

Questa strategia “bifasica” è stata sostanzialmente accolta dalla Corte, la quale ne ha sancito espressamente la portata e l’utilità ed infatti, in più occasioni, in sede di giudizio sulla legge, ha suggerito al ricorrente la promozione del conflitto contro gli atti applicativi eventualmente lesivi dei principi che la stessa andava denunciando.

Ad esempio, nella sent. n. 294/1986 la Corte ha sottolineato come “*è inutile dire che è riservato a questa Corte, in sede di conflitto di attribuzioni, il sindacato sul rispetto dei limiti così disegnati*”, mentre nella sent. n. 1031/1988 ha precisato che “*ove questa evenienza dovesse realizzarsi (ovvero il mancato rispetto dell’interpretazione emersa in sede di controllo sulla legge), non mancheranno alle Regioni i mezzi per tutelare, anche di fronte a questa Corte, l’integrità delle proprie competenze*”.

In quest’ottica, l’esito vittorioso della decisione si ricava dalla motivazione della pronuncia e non dal suo dispositivo che, appunto, sarà formulato nei termini di una sentenza (interpretativa) di rigetto.

Conclusioni

Dall'analisi dell'attività interpretativa della Corte costituzionale che ho cercato di esporre sinteticamente nella presente relazione, sono emersi, fondamentalmente, due aspetti problematici.

Da un lato, la questione, ancora oggi dibattuta, dell'efficacia delle decisioni interpretative di rigetto, dall'altro la difficile convivenza tra la dottrina del diritto vivente e quella dell'interpretazione adeguatrice.

Come è emerso dal presente contributo, il problema dell'efficacia delle pronunce interpretative si pone soprattutto con riguardo alle interpretative di rigetto, atteso che, nell'ipotesi di decisioni (interpretative) di accoglimento la definitiva eliminazione – *ex tunc* – della legge che ne consegue toglie, in pratica, ogni ulteriore rilievo al problema della sua pregressa esegesi.

Peraltro, nel caso delle pronunce interpretative di rigetto, come si è visto, l'unico a subirne effettivamente le conseguenze è soltanto il giudice a quo: egli, infatti, non può insistere nella sua interpretazione originale, poichè proprio lui ne ha denunciato la sospetta illegittimità, nè può risollevarne la stessa identica questione di legittimità costituzionale; può solo adeguarsi all'interpretazione della Corte o, eventualmente, escogitare un'ulteriore interpretazione, che a lui appaia compatibile con la Costituzione.

Come più volte sottolineato nel presente contributo, dunque, fuori del processo a quo, le decisioni interpretative di rigetto non producono effetti vincolanti.

Ciò, peraltro, non significa che le sentenze interpretative di rigetto non possano avere rilevanza esterna, in quanto, a differenza delle decisioni di rigetto pure e semplici, nelle prime c'è comunque una pronuncia di incostituzionalità della Corte sulla norma estratta dal giudice a quo, pronuncia che la Corte ha preferito far rimanere in nuce per evitare che la potenzialità espressiva di norme conformi a Costituzione da parte della disposizione venga frustrata con la radicale rimozione di essa dall'ordinamento.

Ritenendo, invece, che le decisioni *de quibus* siano prive di qualsiasi rilievo esterno, ci si troverebbe di fronte ad una situazione singolare e contraddittoria: la Corte costituzionale ha lasciato intendere come un certo significato di una legge sia

incostituzionale, ma i giudici comuni, gli organi amministrativi e, in generale, i soggetti dell'ordinamento potrebbero continuare ad adottarlo.

Che efficacia può riconoscersi, dunque, alle sentenze interpretative di rigetto fuori del processo a quo? O meglio, come potrebbe la Corte imporre in via generale il proprio punto di vista ed evitare interpretazioni incostituzionali?

Come si è visto, la Consulta non dispone di rimedi diretti, di talchè le sue pronunce interpretative potranno valere soltanto come precedente autorevole cui spetta non una forza legale (che non hanno), bensì una forza di fatto, un forza persuasiva.

Occorre altresì aggiungere che le sentenze interpretative di rigetto sono fornite di un altro valore: orientare la valutazione sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che venga riproposta rispetto alla medesima legge.

E' chiaro, infatti, che se un giudice, chiamato ad applicare la disposizione incisa dall'interpretativa di rigetto, si adegua all'interpretazione della Corte costituzionale, nella sentenza non si pone alcun problema in ordine al destino dell'istanza della parte, avendo egli in mano lo strumento per rimuovere il dubbio.

Se, tuttavia, intendesse adottare una interpretazione diversa da quella data dalla Corte nella sentenza interpretativa di rigetto, egli non potrebbe ragionevolmente ritenere manifestamente infondata la questione riproposta e dovrebbe rimetterla alla Corte costituzionale per una nuova decisione, tanto più se l'interpretazione del Giudice delle leggi sia stata ritenuta l'unica costituzionalmente possibile.

La Corte sarebbe così messa in condizione di rafforzare il suo orientamento in ordine alla corretta interpretazione della disposizione, emanando una sentenza interpretativa di accoglimento che dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione come interpretata dal giudice.

E', dunque, questo collegamento con la sentenza interpretativa di accoglimento, unitamente alla forza delle argomentazioni della Corte, a fondare l'efficacia persuasiva – come detto, un'efficacia di fatto – delle sentenze interpretative di rigetto.

Siamo, in definitiva, in presenza di una singolare statuizione, contenuta non nel dispositivo (che è di rigetto) ma nel corpo motivo della pronuncia della Corte, la quale non è inerme, ma trova una sanzione nel potere della Corte di eliminare il testo e così porre fine ad ogni discussione.

Tuttavia, prima che la Corte adotti questa drastica soluzione, la parte non può che fare affidamento sull'adesione dei giudici comuni all'interpretazione offerta dalla Corte stessa.

Come si vede, in conclusione, l'efficacia delle sentenze interpretative di rigetto fuori del giudizio a quo è subordinata alla sussistenza di un requisito indispensabile: la collaborazione interpretativa dei giudici, affinché vengano seguiti gli indirizzi interpretativi che la Corte fissa con riferimento alla Costituzione, di cui essa ha il compito istituzionale di assicurare la suprema garanzia.

Se questa collaborazione manca, la Corte, in nome della Costituzione, non può fare altro che eliminare dall'ordinamento la disposizione.

L'altra problematica che è emersa dalla mia analisi ha ad oggetto, come detto, i rapporti tra la dottrina del diritto vivente e la dottrina dell'interpretazione adeguatrice.

La Corte, infatti, come si è visto, in alcune pronunce aveva affermato l'obbligatorietà della interpretazione costituzionalmente conforme ed è stato proprio il problema dei modi e della misura del carattere vincolante di siffatta interpretazione, sul duplice piano del giudizio a quo e del giudizio di costituzionalità, a costituire il "terreno di scontro" tra le due dottrine anzidette.

A tal proposito, a mio avviso appare comunque preferibile aderire all'orientamento – fatto proprio, sembrerebbe, anche dalla Consulta – secondo cui la dottrina del diritto vivente possa prevalere su quella dell'interpretazione conforme, la quale avrebbe dunque, rispetto alla prima, tendenzialmente solo valore sussidiario, nel senso, appunto, che la scelta di questa interpretazione sarebbe doverosa per il giudice a quo solo allorché manchi un significato giurisprudenziale consolidato contrario a (o di dubbia compatibilità con la) Costituzione, il che sarebbe una trasposizione sul piano delle valutazioni necessarie alla rimessione della questione dello stesso schema seguito poi più frequentemente dalla Corte nel definire il proprio giudizio.

A conclusione di questa analisi dell'attività interpretativa della Corte costituzionale, appare utile segnalare come siffatta attività abbia condotto parte della

dottrina ad analizzare i rapporti che vengono in tal modo a crearsi tra Corte costituzionale e legislazione (*rectius* Parlamento).

Mediante l'attività interpretativa fin qui descritta, infatti, la Corte costituzionale diventa una sorta di soggetto "indiretto" della legislazione.

Con le c.d. "sentenze direttive", ad esempio, la Consulta enuncia una serie di principi atti ad assicurare la conformità della legislazione futura ai precetti della Costituzione.

Siffatte sentenze hanno così creato il fenomeno di una legislazione parlamentare concorrente rispetto ai principi ed alle disposizioni già dettati dalla Corte, al fine di creare un ponte tra vecchia e nuova disciplina.

Con le c.d. "decisioni condizionate", poi, la Corte indica come costituzionalmente ammissibile solo uno dei molteplici significati della norma impugnata, ovvero "manipola" il contenuto della stessa norma, o, ancora, aggiunge norme alle disposizioni legislative impuginate, le quali sarebbero perciò inefficaci se non accompagnate dalla previsione di quel determinato comportamento indicato dalla Corte.

Dall'incrocio di questi profili emerge che, in un modo o nell'altro, la funzione legislativa deve "convivere" con l'attività interpretativa della Corte costituzionale.

Alla luce di ciò, nei regolamenti parlamentari compaiono norme che cercano di stabilire un raccordo più puntuale tra i due soggetti in questione.

Ad esempio, è previsto che le sentenze della Corte siano inviate per l'esame dalle presidenze delle Camere alle commissioni competenti per materia, le quali, quando ritengano che le norme dichiarate illegittime debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, segnalano siffatta necessità in un documento finale.

Non solo. Su un piano più generale, è stato altresì evidenziato come la Corte, attraverso le motivazioni delle sentenze, venga a svolgere un vero e proprio ruolo di indirizzo politico.

Bibliografia

1. A. S. AGRÒ, *Note storiche sui rapporti tra l'interpretazione del giudice comune e quella della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale* 5/2004, 3341 ss.;
2. G. AMOROSO, *Le pronunce interpretative della Corte costituzionale nell'anno 1998*, in *Il Foro italiano* 2/1999, 25 ss.;
3. A. ANZON, *Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell'interpretazione conforme a Costituzione e dottrina del diritto vivente*, in *Giurisprudenza costituzionale* 2/1998, 1082 ss.;
4. F. BENELLI, *Si scrive "manifesta infondatezza", ma si legge "interpretativa di rigetto". (A proposito del ruolo strategico delle interpretative nel giudizio in via di azione)*, in *Le Regioni* 4/2001, 783 ss.;
5. F. BENELLI, *Le sentenze interpretative e manipolative nel processo in via principale di ieri e di oggi: dai modelli (pregressi) alla dinamica (futura)*, in *Le Regioni* 6/2002, 1271 ss.;
6. BIN, PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2003, 422 ss.;
7. F. CASSELLA, *Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale: la loro efficacia nei giudizi successivi e il limite del diritto vivente (a proposito di Corte cost. n. 372/94)*, in *Responsabilità civile e previdenza* 3-4/1995, 623 ss.;
8. A. CELOTTO, *Perché la Corte si ostina ad emanare "ordinanze interpretative"?*, in www.forumcostituzionale.it;
9. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, III ed., Milano, Giuffrè, 2001, 230 ss.;
10. F. DIMORA, *Le sentenze interpretative di rigetto nei giudizi in via d'azione: qualche considerazione*, in *Le Regioni* 4/1987, 749 ss.
11. G. P. DOLSO, *le interpretative di rigetto tra Corte costituzionale e Corte di Cassazione*, in *Giurisprudenza costituzionale* 4/2004, 3021 ss.;
12. G. P. DOLSO, M. CERESA-GASTALDO, *Prognosi sul futuro delle interpretative di rigetto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2005, 2930 ss.;
13. T. E. FROSINI, *Chi è l'interprete dell'interpretazione delle leggi?*, in www.forumcostituzionale.it;
14. A. MANZELLA, *Il Parlamento*, III ed., Bologna, Il Mulino, 2003, 428 ss.

15. C. MATRICARDI, *Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale: non sono vincolanti*, in www.studiocataldi.it;
16. M. R. MORELLI, *Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale e vincolo di interpretazione del giudice a quo*, in *Giustizia civile* 10/1990, 2233 ss.